

COMMISSIONE VII

DIFESA

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Senatori TANGA ed altri: Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo (<i>Approvata dal Senato</i>) (3114)	375	
PRESIDENTE	375, 376	
BADINI CONFALONIERI	375	
BUFFONE	374	
D'ALESSIO	374	
DE MEO, <i>Relatore</i>	374, 375	
DE LORENZO GIOVANNI	375	
DE STASIO	374	
D'IPPOLITO	374	
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	374, 375, 376	
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969);		
		D'ALESSIO ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287) 377
		PRESIDENTE 377, 378
		D'ALESSIO 377
		GUI 378
		LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 377, 378
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 378
		La seduta comincia alle 9,40.
		FASOLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		Seguito della discussione della proposta di legge senatori Tanga ed altri: Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699 sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo (<i>Approvata dal Senato</i>) (3114).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri: « Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699

sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo » già approvata dal Senato.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore e sul quale la Commissione si era manifestata, in linea di principio, favorevole.

DE MEO, *Relatore*. Nella seduta del 7 luglio ho presentato un articolo aggiuntivo concernente la copertura finanziaria del provvedimento che è stato sottoposto alla commissione bilancio, la quale ha espresso parere favorevole a condizione che la copertura della spesa anziché far riferimento al capitolo 4021 sia posta a carico del capitolo 2301 del bilancio della Difesa. Propongo quindi l'approvazione del provvedimento con l'articolo aggiuntivo da me proposto e con le indicazioni formulate dalla Commissione Bilancio.

D'IPPOLITO. Desidero sollevare alcune questioni per ricercare su di esse elementi di valutazione e di giudizio, anche da parte del rappresentante del Governo e dell'onorevole relatore. Innanzitutto bisogna tenere conto che non si tratta di un provvedimento di limitata portata, ma di un grosso provvedimento che istituisce nuovi gradi terminali nell'arma dei carabinieri e nel corpo della guardia di finanza e che viene discusso proprio nel momento in cui nel programma della nostra Commissione è previsto un dibattito sulla problematica in generale in materia di ordinamento e di avanzamenti.

Inoltre vi sono altre questioni da esaminare, questioni che acquistano un certo rilievo e destano una certa preoccupazione. Non bisogna trascurare, infatti, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ne genererà altri a catena dando la spinta ad altre rivendicazioni. In un primo tempo un nostro autorevole collega, in sede di relazione al provvedimento che istituiva il rango di generale di corpo d'armata, aveva affermato che per questi generali non si chiedeva alcun beneficio di carattere economico bastando solo la questione di prestigio derivante dalla precedenza nelle pubbliche manifestazioni.

Successivamente il fatto della precedenza non è bastato ed è sopravvenuta la questione del trattamento economico e pensionistico regolata dal provvedimento al nostro esame. Se

andiamo a considerare l'aumento della pensione disposto dall'attuale proposta di legge del senatore Tanga notiamo che esso si aggira sulle 35-40 mila lire mensili, cifra non tanto modesta quando si tiene conto che la pensione di un bracciante è inferiore a questo importo.

Tornando al concetto dei possibili provvedimenti a catena dobbiamo porci anche un'altra questione, e cioè quanti nuovi generali usufruiranno di questa proposta di legge. Certamente tutti coloro che avranno ricoperto la carica di vice comandante dell'Arma dei carabinieri e di comandante in seconda del Corpo delle guardie di finanza, il che significa che ogni due o tre anni verrà conferito il grado di generale di corpo d'armata a due nuovi generali. E qui si presenta un altro problema. Nella proposta di legge si dice che questi vice comandanti dei carabinieri e comandanti in seconda della guardia di finanza godranno del beneficio della promozione nel momento in cui andranno in quiescenza; allora mi permetto di porre la seguente domanda all'onorevole sottosegretario e all'onorevole relatore: è tassativamente stabilito che questi generali non saranno richiamati in servizio? E se lo saranno con quale grado verranno richiamati? Infatti nel caso che questi generali vengano richiamati in servizio tre mesi dopo il loro collocamento in congedo, essi saranno dei pari grado dei rispettivi loro comandanti.

BUFFONE. Diciamo allora che questi generali non possono essere richiamati in servizio.

D'ALESSIO. Io pongo la questione in termini interrogativi e cioè: è tassativamente stabilito che questi generali non possono essere richiamati in servizio?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è tassativamente stabilito.

DE STASIO. Ma se c'è questo timore possiamo aggiungere che essi non possono essere richiamati in servizio.

BUFFONE. Anch'io sarei favorevole ad una proposta del genere: aggiungerei cioè che non possono essere richiamati in servizio.

D'IPPOLITO. Questo è un elemento, quindi, che sembra poter essere accolto dalla Commissione. Ma comunque, oltre che per tutte le questioni preliminari qui discusse, noi dovremmo valutare questa proposta soprattutto sotto l'aspetto del problema, che non può es-

sere rinviato, del nuovo ordinamento delle forze armate. È necessario sapere a questo proposito che cosa pensa il Ministero su questo argomento. E lo possiamo sapere forse proprio partendo da questa legge: infatti diventerebbe addirittura debilitante dover approvare una proposta di legge che modifica l'ordinamento generale senza che prima si sappia se questo tipo di ordinamento rimarrà o meno in vigore. Il regolamento, come tutti gli onorevoli colleghi sanno, è vecchio e risale al 1940: ciò crea una situazione di gravità eccezionale. Diventa pertanto impossibile istituire con giustizia gradi nuovi nell'ordinamento delle forze armate senza poter procedere prima ad un esame accurato dell'intera materia.

BADINI CONFALONIERI. Mi sembra che stiamo discutendo troppo su una questione in realtà molto semplice. La proposta di legge dice testualmente: ci sono due vicecomandanti che hanno terminato la loro carriera e che si sono particolarmente distinti: a questi dobbiamo dare un riconoscimento. Per quanto riguarda la perplessità dell'onorevole Buffone vorrei far presente che non c'è alcuna possibilità di un richiamo in servizio salvo in casi assolutamente eccezionali. Dove non sono d'accordo è nel ritenere che tale provvedimento sia di grande rilevanza mentre, secondo me, esso può essere approvato senza alcuna difficoltà. L'onere che questa legge comporta a carico del bilancio dello Stato è di appena 800 mila lire e penso che costiamo più noi continuando a discuterla così a lungo; facendo ciò noi sminuiamo lo stesso prestigio del Parlamento. Per tale ragione sono favorevole perché la proposta di legge sia approvata.

DE LORENZO GIOVANNI. Anzitutto debbo precisare che non è vero che ai vicecomandanti dell'Arma dei carabinieri viene conferito, per la prima volta, il grado di generale di corpo d'armata. Abbiamo avuto in passato degli ufficiali, come il generale Cerica, che, in qualità di vice comandanti dell'Arma, hanno rivestito il grado di generale di corpo d'armata.

In secondo luogo la parola « rango » non ha alcun significato; è una parola inventata o, per meglio dire, è una concessione letteraria.

Bisogna, poi, considerare che, in caso di richiamo, il futuro impiego di questi generali non ha nulla a che vedere con le funzioni di comando precedentemente svolte in quanto sono generalmente destinati alla presidenza di tribunali militari o ad altri incarichi in particolari settori. Penso quindi che non vi siano motivi validi per non approvare la proposta

di legge e dichiaro di essere d'accordo con lo onorevole Badini Confalonieri.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DE MEO, *Relatore*. Desidero solo aggiungere che approvando la proposta di legge in esame noi faremo un atto di giustizia riparatrice nei riguardi di questi generali che, se avessero iniziato la loro carriera in altri settori delle forze armate con gli stessi meriti, sarebbero arrivati sicuramente al grado di generale di corpo d'armata mentre nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza non hanno potuto raggiungere quei vertici dato che il tetto della carriera arriva ad una determinata altezza.

D'altronde, come ricordava l'onorevole De Lorenzo, ci sono anche altri problemi: per quanto riguarda comunque un eventuale richiamo in servizio mi pare che identico problema si pone per altre proposte di legge come quella, invocata da tutti, di concedere una promozione ai partigiani. Ed in questo caso, infatti, ci troveremmo ugualmente nella situazione di un aumento dei gradi. Comunque, se l'onorevole Sottosegretario non ha difficoltà ad accettare un apposito ordine del giorno, si potrebbe raccomandare al Governo di non richiamare in servizio il vicecomandante dell'Arma dei carabinieri e il comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È stato qui fatto riferimento, ancora una volta, alla ben nota questione dell'ordinamento. Francamente dirò che avrei atteso qualche altra argomentazione in proposito. Quando infatti, recentemente, questa commissione, all'unanimità, ha approvato in un testo unificato le proposte di legge n. 2598, 1975, 1349, 1204, 1612 e 1666, non è stato posto tale problema. Ed in quel momento abbiamo allargato notevolmente l'ordinamento nell'ambito delle forze armate ed anche in maniera che riguardava come ben sappiamo migliaia di casi. Abbiamo infatti allargato il numero dei colonnelli, nonché quello dei marescialli dei carabinieri e di pubblica sicurezza che sono quelli che risultano più agevolati dal testo unificato. Abbiamo infatti previsto una promozione alla vigilia del loro collocamento a riposo. Non avendo perciò affrontato questo problema dell'ordinamento in quella sede non vedo perché dovremmo oggi rimettere tutto

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

in discussione quando con il provvedimento al nostro esame si tratta soltanto di dare un riconoscimento a chi ha operato ben meritando nell'ambito dei carabinieri e della guardia di finanza. La prima obiezione dell'onorevole D'Ippolito, quindi, cade, perché non sarebbe giusto negare all'Arma dei carabinieri ed alla guardia di finanza un grado che abbiamo già ammesso per tutte le altre Armi. Lo stesso vale per la questione del richiamo in servizio. Mentre qualsiasi cittadino dello Stato, in caso di necessità, può essere automaticamente richiamato in servizio, per questi ufficiali invece si creerebbe una situazione nettamente diversa. Comunque anche con la attuale dizione della proposta di legge deve chiaramente intendersi che questi ufficiali possono essere richiamati in servizio soltanto per casi specifici e cioè ricoprire funzioni tecnico-amministrative e non più certamente per espletare funzioni di comando. In questo senso mi dichiaro disponibile per eventuali modifiche che venissero proposte al testo del progetto di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Ippolito, D'Alessio, Lombardi Mauro Silvano e D'Auria hanno presentato il seguente ordine del giorno di non passaggio agli articoli:

« La Commissione Difesa,

considerata la necessità di esaminare la proposta di legge n. 3114 nell'ambito di una valutazione globale dell'ordinamento e dello avanzamento delle forze armate;

tenuta presente l'opportunità di non procedere all'attuazione di provvedimenti parziali e settoriali essendo il Governo impegnato a presentare, entro il 1972, un disegno di legge sulla estensione ai dipendenti militari delle norme sul riassetto delle carriere civili attraverso una correlazione tra carriera civile e militare dello Stato;

considerato inoltre che la presente proposta di legge, per il modo come è formulata, può determinare, da una parte, richieste di altre analoghe misure particolari e, dall'altra, squilibri e sperequazioni all'interno delle diverse armi per quanto riguarda sia il trattamento di pensione dei gradi inferiori, sia per l'istituzione di un nuovo grado terminale non previsto dall'attuale organico dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,

delibera

di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge ».

DE MEO, Relatore. Sono contrario all'ordine del giorno.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno D'Ippolito ed altri.

(È respinto).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, è così modificato:

« Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza ».

Gli onorevoli D'Ippolito, D'Alessio, Lombardi Mauro Silvano, D'Auria hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1.

Aggiungere il seguente comma: « I predetti generali non possono essere richiamati in servizio ».

L'onorevole Badini Confalonieri ha presentato il seguente emendamento all'emendamento D'Ippolito:

Aggiungere: « salvo situazioni di emergenza ».

Pongo in votazione l'emendamento Badini Confalonieri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Ippolito ed altri.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato.
L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, è così modificato:

« Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice coman-

dante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza.

I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore onorevole de Meo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo conformemente al parere espresso dalla Commissione Bilancio.

ART. 1-bis.

All'onere annuo di lire 800.000 derivante dalla presente legge si provvederà quanto a lire 400.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli anni successivi e per le altre 400.000 lire mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 1-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge n. 3114 sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969) e della proposta di legge D'Alessio ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva » e della concorrente proposta di legge d'iniziativa del deputato D'Alessio ed altri: « Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente ».

Ricordo che la discussione generale è stata chiusa nella seduta del 17 marzo e che successivamente, in seguito all'orientamento emerso in commissione di aumentare i minimi tabellari previsti dal disegno di legge, il Governo ha chiesto dei brevi rinvii del prosieguo della discussione al fine di venire incontro, attraverso contatti con i dicasteri finanziari, ai desideri della commissione.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei chiedere ancora alla Commissione un breve rinvio per la discussione di questi provvedimenti.

D'ALESSIO. Non voglio assolutamente mettere in difficoltà le trattative attualmente in corso in sede governativa per quanto riguarda la soluzione positiva della questione dello aumento del soldo ai militari. Vorrei tuttavia far osservare che siamo ormai al terzo rinvio ed alla soglia delle ferie estive. Abbiamo quindi il sospetto, anzi il dubbio, che continuando con questi rinvii non potremo definire questo importante problema prima della chiusura estiva; ciò sarebbe grave considerato che si tratta di un problema per il quale il Governo ha assunto impegni precisi durante il dibattito sul bilancio del 1971. Chiedo quindi rispettosamente al Governo di sapere se il rinvio che chiede oggi alla Commissione può es-

sere considerato l'ultimo e se successivamente, e comunque prima delle ferie estive, la Commissione potrà essere messa in condizione di adottare una decisione su una materia tanto rilevante.

GUI. Anch'io non voglio mettere minimamente in difficoltà le trattative in corso in sede governativa. Però vorrei far presente il danno obiettivo che dal ritardo dell'approvazione di questi provvedimenti viene non solo ai militari di leva, per i quali l'aumento pur essendo percentualmente consistente è pur sempre modesto, ma specialmente ai militari considerati nel primo articolo del disegno di legge. Per questi ultimi l'aumento è più consistente ed ha riflessi sulla durata successiva della loro permanenza in servizio. Vorrei inoltre far presente che il disegno di legge era già stato concertato con il Ministero del tesoro fino dal 1969. C'è stata poi la crisi dei primi mesi dell'anno 1970; ora siamo arrivati all'estate del 1971 e credo che non abbiamo il diritto di negare, specialmente a questi allievi che sono in servizio permanente, un miglioramento della retribuzione. Vorrei quindi insistere per una soluzione immediata delle difficoltà tanto più che le disponibilità finanziarie già ci sono.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi le sollecitazioni fatte a suo tempo da tutti i gruppi politici perché il Governo si muovesse sulla strada del miglioramento del disegno di legge. Se il Governo riuscirà nel suo intento ne saremo tutti lieti.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Gui per la precisazione sulle fasi e sui tempi anteriori alla presentazione alla Camera del disegno di legge. Il Ministero della difesa è sensibile alla unanimità, frutto di un lungo dibattito, che si è manifestata in Commissione in merito a miglioramenti tabellari da apportare al disegno di legge. In questo senso esso ha accettato di intraprendere tutti i passi utili perché il Ministero del tesoro accolga la richiesta espressa da tutti i settori della Commissione. È proprio perché si sta cercando di portare fino in fondo questa trattativa, che non è priva di difficoltà, che viene chiesto un ulteriore rinvio. Si tratta infatti di una nuova impostazione che si dovrà dare al bilancio di previsione per il 1972. Questo è il motivo dell'ulteriore rinvio che io — naturalmente con dispiacere — sono venuto a chiedere alla Commissione. Qualora si ritenesse invece di poter discutere il disegno di legge nella sua stesura originale, il discorso cambia ed il Governo è ben

disposto a proseguire subito la discussione dato che c'è già stato il parere favorevole della commissione Bilancio.

GUI. Accetto la spiegazione dell'onorevole sottosegretario e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione dei provvedimenti riguardanti l'aumento del soldo ai militari è rinviata. Speriamo per altro che la risposta del Governo possa aversi in limiti di tempo ragionevoli e in termini positivi.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta,

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge dei senatori Tanga ed altri: « Modifica della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo » (*Approvata dal Senato della Repubblica*) (3114):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

Hanno preso parte alla votazione:

Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, D'Alessio, D'auria, De Lorenzo Giovanni, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Fasoli, Fornale, Gui, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Palmitessa, Pietrobono, Radi, Spora, Tagliaferri, Vaghi, Vecchiarelli.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO